

COMUNE DI BAONE

REVISORE UNICO

Verbale n. 22 del 26 febbraio 2024

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23-02-2024, con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATIVO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ART.6 DEL DL N.80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021,

Visto la Sezione 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026,

Visti:

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Dato atto che i Comuni di Arquà Petrarca, Baone e Cinto Euganeo costituenti l'Unione dei Comuni dei Colli Euganei - con rispettivi atti deliberativi stabilivano lo scioglimento consensuale della su citata Unione con decorrenza giuridico-economica dal 1 gennaio 2020;

Richiamata per relationem la D.G.C. n. 45 del 20.05.2021 "*Programma triennale fabbisogno del personale 2021 – 2023*" in merito alle motivazioni per le quali occorre prendere a riferimento storico l'anno **2020** per i valori di entrate correnti e di spesa del personale del Comune di Baone per condurre le valutazioni in termini di possibile incremento nei successivi anni, in applicazione di quanto previsto dal DM 17.3.2020;

Preso atto che la spesa di personale registrata nel 2022 ai sensi del D.M. 17.03.2020 è pari ad € 425.440,46, la percentuale rispetto alle entrate correnti 2020-2022 di euro 1.795.609,76 è quindi pari al 23,69% e, pertanto, ben al di sotto del valore soglia del 27,20%.

Preso atto che tale valore è rispettoso del valore della soglia di virtuosità in quanto la predetta percentuale è ampiamente inferiore al 27,20% applicabile per i Comuni nella fascia di popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti ex art. 4 DM 17 marzo 2020;

Preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, che dal 1° marzo 2024 prenderà servizio a tempo pieno e indeterminato, a seguito di procedura di mobilità, un dipendente a tempo pieno e indeterminato appartenente all'Area degli Istruttori. La risorsa sarà utilizzata in convenzione ex art. 23 CCNL 2019-2021 dal 01.03.2024 al 30.04.2024 per 18 ore settimanali da un altro Ente.

E' previsto l'utilizzo di un dipendente, appartenente all'Area dei Funzionari, con convenzione ai sensi dell'art. 23 CCNL 2019-2021, per un totale di 12 ore settimanali, per un costo complessivo stimato di € 9.537,06 da assegnare all'Area I per la sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

A partire dal giorno 18 marzo 2024 è previsto l'utilizzo di un dipendente, appartenente all'Area dei Funzionari, con contratto art. 1 comma 557 legge 311/2004, per un totale di 12 ore settimanali, per un costo complessivo stimato di € 9.537,06 da assegnare all'Area I per la sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

Per l'anno 2025, indicativamente fino al giorno 17 marzo 2025, è previsto l'utilizzo di un dipendente, appartenente all'Area dei Funzionari, con contratto art. 1 comma 557 legge 311/2004, per un totale di 12 ore settimanali, per un costo complessivo massimo di € 2.549,84 da assegnare all'Area I per la sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. Per lo stesso periodo si prevede l'utilizzo in convenzione ex art. 23 CCNL 2019-2021 di un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari.

E' prevista inoltre l'assunzione con contratti di lavoro flessibile per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee o per garantire il mantenimento degli standard quantitativi o qualitativi di servizio o per esigenze di carattere temporaneo collegato per lo più a finanziamenti specifici, da attivarsi al verificarsi delle singole necessità, nonché l'attivazione di altre forme di lavoro flessibile per la copertura di tali posti (somministrazione di lavoro, ecc.), o l'attivazione progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, progetti lavoro) nel rispetto dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nei limiti della spesa previsti per legge.

VERIFICATO CHE

- la spesa di personale stimata, comprensiva delle assunzioni programmate e del Segretario comunale reggente, ammonta ad € 441.749,61. Ai fini del rispetto dei valori soglia previsti dal D.L. n. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020, delineati nei paragrafi precedenti, la spesa al netto di IRAP, stimata per l'anno 2024, ammonta ad € 414.841,32.

La spesa, comprensiva delle nuove assunzioni, è altresì contenuta nei limiti previsti dall'art. 1 comma 557 e comma 557-bis L. 296/2006 (€ 473.988,57).

La spesa prevista per contratti a tempo determinato ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per l'anno 2024 ammonta ad € 9.537,06 e per l'anno 2025 ammonta ad € 2.549,84 ed pertanto contenuta nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

- gli obblighi derivanti dalla Legge 68/1999 in merito al collocamento di disabili cui all'art. 1 di tale legge e dato atto che il Comune di Baone avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 (art. 3 della legge 68/1999) non è soggetto alla citata normativa;

- l'art. 11, comma 4 bis del D.L. N. 90/2014 stabilisce che, agli enti che hanno rispettato le disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 e 562 della L. 296/06, non si applicano le limitazioni in materia di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ferma restando la vigenza del limite massimo di spesa sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi dell'ottavo periodo del medesimo comma 28 (come sostenuto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2/2015). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

- il limite di cui all'art. 9 comma 28, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge. 30.07.2010, n. 122, relativo alla spesa per il cosiddetto "lavoro flessibile", è stato calcolato dall'ufficio personale in € 36.916,69.

Per tutto quanto sopra espresso,

Esprime

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024/2026.

Raccomanda all'Ente che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024/2026, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilanci.

Revisore Unico
Dr. Vito Bilà